

XCV.

TORNATA DEL 4 MARZO 1892

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — *Omaggi — Discussione del progetto di legge: Proviviri — Osservazioni del senatore Guala cui rispondono il senatore Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei primi dodici articoli — Parlano sopra alcuni dei detti articoli i senatori Guala, Canonico, Finali, Pascale, Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Morisani di un opuscolo intitolato: *Ricordi biografici del generale Florestano Pepe*;

Il rettore della R. Università di Palermo dell'Annuario di quella R. Università per l'anno scolastico 1891-92;

Il dottor Michele Lacava della monografia intitolata: *Seconda mostra enologica Lucana tenuta in Potenza nel 1888*;

Il signor Adriano Colocci di una memoria intitolata: *La crisi argentina e l'emigrazione italiana nel Sud-America*;

Il dottor Paolo Pavesio, preside del Convitto Nazionale di Genova di una sua pubblicazione per titolo: *Dalle Alpi al Vesuvio*;

I prefetti delle provincie di Reggio Emilia e Cuneo degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1891*;

Il presidente del R. Istituto italiano di Credito Fondiario della *Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti nell'assemblea del 15 febbraio 1892*;

Il signor Stanislao Solari di una sua monografia intitolata: *Il progresso dell'agricoltura nell'induzione dell'azoto*;

Il signor Silvano Lemmi di una sua memoria intitolata: *Il tiro a segno nazionale e il suo avvenire*;

Il rettore della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna del *Programma di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1891-92*;

Il presidente dell'Associazione tramviaria italiana di una *Memoria pubblicata per cura della stessa Associazione e riguardante il disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica*.

Discussione del progetto di legge:
« Proviviri » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sui « Proviviri ».

Prego il signor ministro guardasigilli di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che si apra la discussione sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge parte del progetto di legge: l'altra parte è letta dal senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA.

(V. Stampato N. 132-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Guala.

Senatore GUALA. Signori senatori! Accingendomi a presentare alcune osservazioni in gran parte contrarie alle risultanze del progetto di legge in esame, sento il dovere di premettere una dichiarazione la quale consiste in questo, che il mio dissenso non riguarda che le modalità del progetto di legge.

Convengo pienamente e proclamo anzi il principio che i dissensi, le discrepanze che si sogliono indicare generalmente con la frase - fra capitale e lavoro - e che qui chiameremo più propriamente fra intraprenditori, padroni ed operai, debbano avere un tribunale che le risolva con forme semplici, spedite e non costose.

Le antiche legislazioni le quali solevano, quasi direi, perseguire gli scioperi o le coalizioni unicamente perché tali, erano indubitabilmente ingiuste, forse tiranniche. Quindi è perfettamente concorde ai principi della moderna società, ai principi di giustizia, che anche queste controversie abbiano un tribunale e, lasciatemi dire, un tribunale a forme speciali, che permetta a tutte le parti di essere realmente in eguali condizioni innanzi ad esso; poichè se il tribunale non avesse queste forme speciali, e procedesse come i tribunali ordinari procedono, avverrebbe che da una parte gli intraprenditori e i padroni possano trovarsi in condizione di far valere il loro diritto, o ciò che pretendono che sia il loro diritto, colla scorta

di valorosi avvocati e giureconsulti; mentre il povero operaio si troverebbe nella condizione in cui si trova, come diceva il Manzoni, il vaso di terra quando cozza contro il vaso di ferro.

Quindi, completamente d'accordo nei principi, dissento nelle modalità.

E mi permetta il Senato che, accingendomi a svolgere questo dissenso di modalità, io premetta anche l'espressione del sentimento di trepidazione in cui mi trovo, lottando con uomini egregi ed sperimentati, e coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale, dottore sottile, dall'ingegno rafforzato da fortissimi studi, col quale è difficile la discussione, massime quando di fronte a lui sta uno indubitabilmente povero di spirito in proporzione sua, ed un uomo che non ha avuto che poche ore di tempo per prepararsi a sottilizzare con lui intorno a questioni delicate.

Premetto un'altra osservazione ed è questa, che forse io non avrei fatta eccezione alcuna, per quanto non convenga nelle modalità del progetto di legge, se l'Ufficio centrale avesse creduto di accettare tale e quale il progetto come veniva dalla Camera dei deputati, ed esso per conseguenza fra due o tre giorni avesse potuto diventare legge dello Stato.

Ma dacchè le osservazioni savie e prudenti dell'Ufficio centrale necessiteranno in ogni modo un rinvio di questa legge alla Camera dei deputati, mi permetta il Senato di contrapporre alcune poche osservazioni per vedere se, dacchè si deve rinviare e ristudiare, non possa per avventura esser possibile di far meglio di quanto ci è proposto.

Ed anzitutto io debbo confessare al Senato una mia antipatia particolare per tutto ciò che è tribunale speciale. Io credo poco a queste proteiformi manifestazioni della giustizia. Giustizia civile, giustizia commerciale, giustizia amministrativa. Mi fanno l'effetto del credito. Credito industriale, credito commerciale, credito agricolo. O c'è credito, o non c'è credito. Avete credito e trovate gli sportelli e le borse aperte sotto qualunque forma; non l'avete, escogitate quanti sistemi vi piaccia e vi troverete sempre nelle medesime condizioni.

Del pari per la giustizia. O c'è amministrazione della giustizia, o non c'è. O credete che i giudici i quali amministrano la giustizia per

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1892

delegazione del Re siano capaci, intelligenti, imparziali, indipendenti e saputi, ed in questo caso se essi dispongono della vostra fortuna, del vostro onore, della vostra libertà ed anche semplicemente della vostra rispettabilità, potranno anche domani decidere una questione tra operai ed industriali, o non credete questo (ed io proclamo che credo nella saviezza e nella serietà della magistratura italiana) e allora fate in modo che la giustizia diventi come deve essere. Ma questa storia di creare ad ogni piè sospinto una giustizia speciale, la quale ieri vi amministrava la giustizia per conto dei commercianti con dei tribunali particolari che poi i commercianti stessi furono i primi a domandare che fossero aboliti, oggi ve la rende con delle forme speciali in via amministrativa quasi vi fossero criteri disparati e diversi per decidere del mio e del tuo in forma civile o in forma amministrativa, questa storia a me poco talenta.

Nel 1865 abbiamo poco meno che messo fuori i lumi per l'abolizione della giustizia del contenzioso amministrativo; oggi l'abbiamo riprostitinata.

Senatore COSTA, *relatore*. Ma, no!

Senatore GUALA. Come no?

Non solamente nella 4^a sezione del Consiglio di Stato, ma anche nelle giunte provinciali amministrative si rendono non solamente decreti di tutela, ma di vera giustizia amministrativa in primo grado.

Parrebbe, a giudicare dal modo con cui anche questa forma speciale della giustizia fu accolta dall'opinione pubblica in Italia, che non ci sia da farvi sopra grande assegnamento.

Perchè se mi parlate delle giunte amministrative che da un anno e mezzo circa dovrebbero rendere questa giustizia, non ci sono in tutta Italia che tre o quattro ricorsi; non pare quindi che vi sia una grande fiducia.

La quarta sezione del Consiglio di Stato, come sezione di quello stesso corpo che può dare una decisione contraria ad un'altra sezione dello stesso corpo, anch'essa incontra delle difficoltà nel modo con cui procede, nel modo con cui pronunzia; e anche qui sono discrepanti le opinioni, non sulla rispettabilità dei giudici, ma sul modo con cui sono pronunziati i giudizi.

Comunque sia, è certo che, e pel fatto dell'abolizione della giustizia commerciale, e per il fatto dell'abolizione, prima e poi, della rico-

stituita giustizia amministrativa, vi è qualche cosa nell'opinione pubblica che mi lascia sperare di non essere completamente solo quando oso dire e ripetere al Senato la mia poca simpatia per i tribunali speciali.

L'egregio e dottissimo relatore ha sentito (lui, che in queste materie è pure maestro) la potenza dell'argomento prima ancora che potesse essere annunziato in quest'aula, ed ha voluto rispondervi con quelle sue prime parole della elaborata relazione in cui dice: « che, quantunque si crei una nuova magistratura per amministrare giustizia con una particolare forma di procedimento, essa svolge ma non contraddice i principî del vigente diritto pubblico, completa, ma non deroga i principî del vigente diritto giudiziario. E, per vero, è nei principî del vigente diritto pubblico che, a particolari materie di contendere, corrispondano particolari giurisdizioni ».

Il fatto è vero, l'accennava io stesso un momento fa; ma, onorandi colleghi, in questo fatto il consenso è universale? È proprio riconosciuto dall'opinione dei dotti e degli indotti che la giurisdizione dei tribunali ordinari la cui giurisdizione qui nell'antica Roma era chiamata: *divinarum atque humanarum rerum cognitio*, non sia più oggi la cognizione delle cose divine ed umane? O che le questioni operaie e industriali siano qualche cosa di così trascendentale, da superare anche la *divinarum atque humanarum rerum cognitio*? Quindi l'argomento sottile messo innanzi con fine accorgimento dall'illustre relatore, non risolve la questione. E sempre quando le Signorie Vostre credessero che, pur dovendosi rendere una giustizia, e ripeto, con forma speciale, alle questioni che insorgono o che possono insorgere tra operai e industriali, non sia pur nondimeno necessario di creare un tribunale speciale di giustizia operaia e industriale, credo che pur essendo tutti concordi nel principio, potremmo facilmente convenire anche nelle sue applicazioni, per esempio così, rimandando ai tribunali ordinari le decisioni di tutte le contestazioni che possono insorgere tra capitale e lavoro, tra operai e industriali.

Ma si dice: badate particolarmente a quell'articolo del progetto il quale stabilisce la competenza. Io parlo qui in genere e della conciliazione e del giudizio; ma il Senato comprende

come per quanto riguarda la conciliazione, si possa facilmente convenire dicendo, ad esempio: il capo del corpo giudiziario, il presidente del tribunale tenterà, prima che si discuta la questione davanti al tribunale, la conciliazione fra l'operaio e l'industriale.

Quindi il capo del tribunale, che è pure persona seria ed assennata, che ha pure dalla società, in tema di conciliazione, missioni ben più delicate che non sia quella di conciliare operai e industriali, quella, per esempio, fra i coniugi, potrebbe benissimo essere costituito conciliatore, se è possibile la conciliazione.

Tornando all'argomento che si oppone, si dice: badate che voi avete nella competenza di questo tribunale o di conciliazione o speciale, delle questioni assolutamente tecniche, cioè: il prezzo del lavoro, le ore del lavoro, l'osservanza dei patti speciali, l'imperfezione del lavoro, ecc., tutte queste cose necessitano un corredo di cognizioni che forse non è quello che hanno i giudici presso i tribunali ordinari. E sia.

Ma io mi permetto di ricordare al Senato, e all'egregio Ufficio centrale, particolarmente, come ogni giorno davanti ai tribunali ordinari, si patisca di contestazioni nelle quali i membri del tribunale non hanno una competenza speciale; così è, p. es. di tutte le materie tecniche, matematiche, chimiche, industriali, ecc.

E il tribunale nomina dei periti e qualche volta sono nominati d'accordo tra le parti, e il tribunale acquista così quelle cognizioni tecniche di cui ha bisogno e sulle quali potrà fondare i suoi apprezzamenti e basare la sua sentenza.

E giacchè è giudicato conveniente che un tribunale non speciale, ma a forme speciali, si costituisca per dirimere senza costo di spesa, queste contestazioni; quando voi stabiliste che, d'accanto a questi tribunali in circostanze speciali, o anche ogni volta che vi è contestazione fra operaio e industriale, possano sedere degli scabini, come li chiamano in Germania, i quali sieno scelti, parte dagli operai, parte dagli industriali; e che costoro compongano col Collegio ordinario giudiziario il tribunale che dirime la contestazione, voi otterreste ciò che andate faticosamente cercando con questa legge, che mi pare molto involuta, e ne dirò brevisimamente le ragioni al Senato; otterreste il

medesimo risultato, molto più semplicemente e facilmente.

Ed aggiungo subito una cosa.

Badi il Senato onorandissimo ad una circostanza che è scritta nell'art. 1. Questo tribunale speciale si costituirà soltanto in alcuni luoghi quando il Governo ne senta la necessità; in alcuni centri industriali e neanche in tutti i centri industriali, poichè l'articolo dice che possono costituirsi, quando nella sua prudenza il Governo del Re creda conveniente di costituire questi tribunali. Quindi voi avete questa disuguaglianza di trattamento: in un centro industriale come Biella, o che so io, il Governo sente il bisogno di istituire tribunali industriali dei probiviri; ma una questione fra operai ed industriali altrettanto importante per quanto abbia minor numero di interessati dell'una e dell'altra parte può nascere anche a Peretola.

Ma, o signori, Peretola non è centro industriale, quindi il tribunale non può funzionare in quel paese, ed allora chi vi risolverà la questione?

Qui non è detto. La questione non risolvendosi da alcuno, e non essendo probabile che si istituisca in un centro non industriale un tribunale speciale di probiviri, voi otterrete questo: in alcuni luoghi si può costituire il tribunale speciale, in altri non si può costituire; in alcuni la medesima podestà si esercita ad identiche condizioni, in altri non si esercita. Quindi, disparità di trattamento che nel mio sistema scompare completamente.

Quando voi dite: le questioni fra operai ed industriali si portano davanti al tribunale del luogo, al quale potranno essere uniti degli scabini, dico la parola per intenderci, cioè dei probiviri, se così vi piace, nominati in parte dagli operai, in parte dagli industriali, voi avete lo stesso tribunale che giudica in tutti i punti del Regno, siano gravi, siano piccole le divergenze, implicino o non più persone, voi avete sempre il medesimo risultato, e cioè tribunali ugualmente composti di giudici del fatto, di giudici di diritto nominati dal Re con dei giudici del fatto che li informano, che li illuminano nelle questioni tecniche.

Voi avrete sempre il medesimo risultato e la uguaglianza di trattamento. Andiamo avanti.

Nel concetto del progetto in esame è stabilito

che la competenza di questo tribunale non passa le 100 lire.

Ma questa cifra concerne solo la questione fra l'operaio, come individuo, ed il padrone, o la questione complessa di tutti gli operai? Perché una questione per esser grave non è mai individuale fra operai e padroni, è sempre complessa, cioè coinvolge un gran numero di persone; dunque, come misurate queste 100 lire? Vedete, egregi colleghi, quanta casistica di contestazioni per sapere a che cosa si riferiscano le 100 lire della competenza. Tutto questo è tolto, tutto questo non ha più luogo, quando dite che le questioni di natura industriale si risolvono dai tribunali ordinari con questo aggregato di probiviri.

Procediamo ancora. Il progetto di legge è fatto per gli operai industriali. Ebbene, egregi colleghi, io, che non appartengo ad un centro industriale, vi posso dire che esistono nel mio paese e vanno maturandosi questioni della più alta gravità fra operai agricoli ed intraprenditori agricoli.

Non parlo del caseificio, nè dell'enologia, di tutte quelle cose, cioè, che possono esser miste d'industria e di agricoltura pura e semplice. Cito il fatto della mondatura dei risi.

Avviene da noi che alcuni imprenditori, conducono da paesi anche lontani, squadre di 400 o 500 uomini in occasione della mondatura e del taglio del riso. Nascono le più vive divergenze quando sono sulla piazza, perchè l'intraprenditore vuol far suoi i maggiori guadagni, perchè mantiene poco meno che come bestie questi poveri uomini che si sono a lui votati corpo ed anima, perchè il più delle volte sulla piazza non si trova un lavoro proporzionale alle braccia che vi si sono condotte. Ebbene, o signori, tutte queste contestazioni le risolverete, come una volta si risolvevano facendo comparire la forza in piazza, arrestando ed ammanettando? È quello che non volete più fare. Se non volete più lo sciopero, la coalizione, la manifestazione tumultuosa, cercherete d'impedirli poi con un giudizio?

È evidente che questo giudizio dovete darlo sempre quando si manifesta la circostanza.

Ora creare una disuguaglianza fra il trattamento che ha l'operaio industriale, l'operaio che vive nelle officine e l'operaio che vive nei

campi, mi pare per lo meno una altra disuguaglianza di trattamento, disuguaglianza che nel mio sistema non esisterebbe, come loro signori vedono, perchè io direi in genere « ogni contestazione tra operai » senza distinguere fra gli uni e gli altri, fra gli agricoltori e gli industriali ed intraprenditori « è risolta dal tribunale » con questa appendice « di probiviri da nominarsi dagli uni e dagli altri ».

Ma ciò che ho detto non è ancora tutto.

Se loro, o signori, hanno avuto agio da ieri sera in poi di esaminare la dotta e sottile relazione dell'egregio collega Costa, avranno potuto vedere come per quanto egli abbia con quel fine suo ingegno che lo onora, cercato di nascondere quasi ciò che il progetto ha di meno facile a manovrarsi; per quanto si sia industriato di nascondere ciò che il progetto ha di tormentoso, d'involuto, tuttavia traspare ad ogni linea ed anche dalla sua relazione più che da tutto il progetto di legge, la difficoltà enorme in cui si è posto l'Ufficio centrale accettando quel progetto; e più di tutto poi la difficoltà enorme che si troverà nell'applicarlo.

I giudici probiviri sono nominati da due concorsi elettorali; lista elettorale operaia, lista elettorale industriale.

Chi le fa?

Ma la Giunta comunale, che già deve fare le liste elettorali politiche, le amministrative, e le commerciali.

Ma la legge dice che nei centri industriali possono essere istituiti i tribunali di probiviri.

Quindi non saranno dappertutto e non in tutti i luoghi dove sono centri industriali, perchè la legge dice: « possono ».

Quali saranno dunque le Giunte comunali che faranno queste liste? È a stabilirsi. Una volta fatte queste liste, badate, che qui si avrà un'altra involuzione difficilissima, perchè avete contro la lista elettorale il provvedimento del tribunale, al quale si ricorre quando la lista elettorale è mal fatta.

Poi avete anche l'applicazione della legge comunale e provinciale, e in alcuni casi una molteplicità di sottintesi circa la capacità di essere eletto, per tutte quelle condizioni in cui uno si può trovare mezzo capitalista, mezzo operaio.

Tutto questo, lo riconosco, è difficilissimo a disciplinare.

Immaginate la selva selvaggia di contestazioni che determinerà la formazione di queste liste.

Andiamo avanti.

Eleggibili. Chi sono eleggibili? Le donne lo sono? La Camera dei deputati dice di sì.

La Commissione dell'Ufficio centrale dice più no che sì; ma, in parte dice anche di sì, per le circoscrizioni nelle quali più della metà degli elettori iscritti sono donne: soltanto, se la conciliazione non riesce, la donna che era eleggibile, e che ha fatto il possibile per conciliare, non può più essere giudice.

Io non voglio entrare in questa disposizione, il Senato m'insegna le ragioni pro e contro, e sarebbero lunghe ed inutili per le mie osservazioni: ma non faccio che accennarla, perchè anche qui ci possiamo trovare nella possibilità di una vera contraddizione.

Volere o non volere, la donna fu giudicata abile ad uffici che prima non le erano attribuiti dalle antiche leggi, ed oggi per la prima volta la si volle adibita all'ufficio di giudice.

Capisco che l'esser giudice è una funzione di primo ordine che deve essere esercitata da persone che abbiano certe determinate qualità. Incominciare dall'attribuire alle donne questa capacità di primo ordine, è un passo ardito, ma è un passo che ha fatto la Camera dei deputati e perciò vi troverete nella possibilità di contestazioni, che sarebbero eliminate quando, com'io propongo, vi fosse quel tribunale bello e fatto, che ha dal Re la sua brava delegazione di amministrare la giustizia in questi, come in tutti gli altri casi, salvo le modalità speciali.

Per le questioni di chimica il tribunale sente i periti chimici, in una questione operaia sentirà gli operai e gli industriali.

Un'ultima avvertenza, di poca importanza se vi piace, ma che ha il suo valore per dimostrare in qual ginepraio si arrischia di porre il piede.

Si dice: il tribunale dei probiviri è composto di tre ordini di persone: il presidente, il vicepresidente ed i rappresentanti degli operai e degli industriali.

Queste tre categorie siedono a parità di grado?

Nossignori, il presidente ed il vice-presidente sono investiti di attribuzioni giurisdizionali, giurano nella formola dei magistrati; gli altri sono investiti di attribuzioni momentanee, da giudici del fatto, e questi non giurano più, ma fanno la promessa formale di condursi da galantuomini.

Mi permetto di osservare che se date importanza a questa forma di promessa di mantenere l'illibatezza della propria condotta, questa forma deve essere uguale per tutti. E quando pretendete che chi presiede abbia una qualità diversa, tanto che gl'imponete una forma di giuramento diversa da quella degli altri che non fanno che promettere, create una diversità che può condurre a qualche pericolo.

Anche da questo punto di vista, parmi che le osservazioni che sto facendo, dimostrino che sarebbe molto meglio stare ai tribunali come sono composti, come rendono la giustizia e come è sicuro che la renderanno anche integerrima per gli operai e per gl'industriali, assistiti al più da un consiglio di probiviri.

Un'altra piccola osservazione, ma che pure ha il suo peso, è quella della spesa.

Mi pare che ognuno sia d'accordo nel riconoscere che le gravi condizioni in cui si trovano i comuni e le provincie, i comuni con un miliardo di debito pubblico, le provincie con 170,000,000 con tutte le sovrimposte in continuo aumento, con le tasse locali, compreso il dazio consumo, che vanno diventando insopportabili, si debbano attribuire un po' a tutti, anche al potere supremo dello Stato, perchè in fondo abbiamo giuocato a scarica barile. Ciò che è competenza dello Stato paga il comune e la provincia. Lo Stato ha cercato di equilibrare il suo bilancio ed ha squilibrato quello dei comuni e delle provincie.

Or bene, il segretario comunale, che assiste come cancelliere il tribunale dei probiviri, lo farà per nulla?

Ma in un centro industriale diventa una cosa seria; il tribunale potrà sedere quasi in permanenza!

E le due liste elettorali, una per gli operai ed una per i padroni, con tutte le contestazioni che determinano! Io appartengo all'opinione di coloro i quali credono che le elezioni comunali fatte tutti gli anni siano un controsenso, un pericolo, una spesa inutile.

Io vorrei i Consigli comunali della durata di cinque anni come la Camera dei deputati, salvo scioglimenti straordinari, e voi avreste la diminuzione dei 4 quinti della spesa relativa.

Ora voi, oltre la spesa che v'importeranno le liste, avrete pur bisogno di locali, mentre col mio sistema non aumentate di un centesimo le spese: voi mandate al tribunale, ed il tribunale che risolve le altre questioni, risolverà anche questa, ed i probiviri che prestano la loro opera gratuitamente, potranno sedere senza determinare un centesimo di spesa, nè alle parti, nè all'erario comunale.

Per completare il mio sistema, ripeterò ciò che diceva al principio: io credo sarebbe conveniente che il tribunale ordinario, investito dalla legge della giurisdizione speciale per dirimere le controversie fra operai ed intraprenditori, dovesse essere adito senza spesa, e dovrebbe essere proibito il patrocinio, perchè se voi togliete soltanto la carta bollata e le spese di registro, e mi ammettete il patrocinio, cadete un'altra volta nella contraddizione che citava prima, del vaso di terra che cozza col vaso di ferro. Il vaso di terra si rompe.

Vi è un articolo del progetto in cui si parla del ricorso in Cassazione.

Egregio relatore, voi che siete così saputo e pratico della materia, non dite neanche che questo ricorso deve essere svestito delle formalità ordinarie. Ma non è mica facile ricorrere in Cassazione, nè alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Ci vuole la firma dell'avvocato, ci vogliono delle formalità. Voi dovete dire che questi ricorsi ai tribunali sono fatti da chiunque. L'operaio che sa leggere e scrivere, o si fa leggere o si fa scrivere dal suo collega, dice le ragioni per cui crede violato il suo diritto davanti ai tribunali inferiori. Ma, ripeto, non soltanto dispensando dal patrocinio, perchè se voi ammettete il patrocinio, il ricco potrà sempre farsi assistere, ma proibendo il patrocinio i tribunali sono abbastanza saputi ed intelligenti per discernere il buon diritto anche senza bisogno di avvocati, massime poi in questioni che sono abbastanza semplici. Quindi non dovete soltanto creare questa giustizia alla portata di chiunque facendola gratuita, ma dovete anche impedire che diventi un privilegio per qualcheduno.

Il Senato ha udito questi miei dissensi, i

quali per me non sono che di forma, perchè nel fondo siamo perfettamente d'accordo, cioè che ci vuole una giustizia particolare che decida le questioni fra operai e industriali.

Non sono d'accordo con l'Ufficio centrale sulla necessità di creare un tribunale speciale e ne ho detto le ragioni.

La conclusione mia ultima dovrebbe essere quella di pregare il Senato di volere insistere presso l'Ufficio centrale perchè esaminasse la questione anche sotto questo punto di vista, ed osservare quali potrebbero essere i beni ed i mali che si otterrebbero non creando un istituto speciale, ma attribuendo ai tribunali assistiti da probiviri anche la giustizia nelle questioni fra operai e industriali.

In questo momento però io non oso fare proposte; mi riservo di farle a discussione più inoltrata, anche per la possibilità che gli argomenti dei valorosi contraddittori valgano per avventura a persuadere me dell'errore in cui io posso essere, giudicando conveniente di attenerci ad altro sistema.

Comunque sia, ringrazio il Senato della sua cortese benevolenza; lo prego a perdonarmi se ho voluto, contro sì valorosi avversari, dire le mie povere ragioni; ma per quanto povere e per quanto modestamente dette, mi pare che abbiano un valore, e, nel caso, di questo valore discuteremo più tardi (*Benissimo*).

Senatore COSTA, *relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Io non ho mai avuto l'onore di trovarmi contraddittore col nuovo collega Guala, al quale sono ben lieto di dare il ben venuto in Senato. E mi rallegrò di aver avuto l'occasione di trovarmici oggi, perchè credo di poter riuscire a dimostrare due cose: La prima che io non sono quel contraddittore così difficile, come egli, per farmi onore, mi ha giudicato; e poi perchè ho la lusinga di convincerlo, che fra noi non solo non vi è dissenso sostanziale, che egli stesso dichiara non esistere, ma neppure dissenso formale.

Può essere che il progetto di legge quale fu presentato dal ministro, quale fu votato dalla Camera dei deputati, quale è raccomandato dall'Ufficio centrale, meriti qualche miglioramento; e, sotto questo aspetto, ministro, Ufficio centrale e Senato saranno ben lieti di accogliere quelle proposte concrete che il senatore Guala o i col

leggi del Senato vorranno formulare; ma non credo che egli vorrà insistere nella preghiera rivolta all'Ufficio centrale di ristudiare ciò che l'Ufficio crede di avere attentamente e profondamente studiato, e con pieno convincimento raccomanda all'approvazione del Senato.

L'on. Guala mi ha fatto l'onore di dipingermi come un contraddittore molto sottile e temibile.

Io, a cagion di onore per lui, mi permetto di rivolgere contro di lui l'arguto modo di argomentare, dicendogli che se io ho avuto veramente questo, che credo di dover qualificare un difetto, specialmente in un'assemblea politica, egli ha invece una qualità opposta; quella cioè di ampliare, ingrossare la tesi avversaria per poterla più facilmente combattere ed annientare. E mi sarà facile di provarlo.

Il nostro collega ha posto innanzi un principio che ha una certa apparenza di verità; ma che ha il difetto di essere troppo assoluto e di provare troppo. Egli dice: la giustizia voi l'avete ordinata nei tribunali ordinari. Ora, voi, o avete fede in questa giustizia o non l'avete. Se l'avete, perchè volete aggiungere un nuovo strumento a questo organismo completo che noi abbiamo per rendere giustizia in nome del Re? Se non l'avete, riformatela; ma riformatela per ogni specie di contese, e non soltanto per quelle che possono insorgere fra operai ed industriali. Ecco dove l'argomento del nostro collega eccede; eccede nel senso che suppone nel progetto di legge qualche cosa che non esiste. Il progetto di legge non crea una giustizia nuova o diversa da quella che esiste: crea soltanto una forma speciale per rendere giustizia intorno a contese speciali, ma sempre in base ai principj del diritto e del procedimento stabiliti nel diritto comune. Cade quindi il dilemma dal nostro collega formulato, perchè manca la base sulla quale era fondato.

Ma il Senato vorrà permettermi di aggiungere come, sotto un altro punto di vista, il nostro collega abbia ingrossata la questione per poterla combattere.

Ridotto il progetto al suo pensiero semplice è evidente che esso è sostanzialmente diretto a stabilire una forma speciale per l'esercizio della funzione onoraria della conciliazione, nè parmi che sotto questo aspetto il collega Guala, abbia

inteso di censurarlo, giacchè poco o punto si è soffermato ad esaminarlo.

Egli si è soffermato invece ad esaminare quella parte di esso che si riferisce alla giurisdizione contenziosa.

Ma quale è dessa la grande novità che questo progetto induce nell'ordinamento della giurisdizione contenziosa? Unicamente per le cause che hanno un valore inferiore a lire cento, e che riguardano rapporti fra industriali ed operai, o fra operai ed apprendisti, dipendenti esclusivamente dall'esercizio dell'industria, si crea, nel seno stesso dei giudicabili, un giudice popolare elettivo: ma per tutte le cause della stessa specie che eccedono per valore le lire cento, rimane completamente inalterata, rimane in tutta la sua estensione, la giurisdizione dei tribunali ordinari.

La verità, quindi, è questa; che il sistema del progetto non altera, ma soltanto adatta a speciali necessità e in date condizioni l'ordinamento giudiziario vigente: mentre quello del collega Guala lo modificherebbe, coll'introduzione degli assessori popolari, sulle sue basi fondamentali: il nostro limita la sua azione alle cause di minimo valore, di competenza del magistrato popolare; quello del collega Guala si estenderebbe ad ogni ordine di controversie, in tutti i gradi di giurisdizione.

Ridotta la disputa nei suoi veri termini, l'unica questione a risolversi è quella diretta a vedere se sia vero che questa istituzione della giuria dei probiviri sia qualche cosa di anormale, di eccezionale che, creando un nuovo organismo inutile, complicherebbe l'andamento dell'amministrazione della giustizia.

A me pare evidente il contrario.

Non abbiamo noi i conciliatori, i quali sono eletti per adempiere il duplice ufficio di conciliare ogni specie di controversie, e per decidere quelle per un valore non superiore a lire trenta, e speriamo fra breve fino a lire cento? Or bene, quale ufficio dovrà adempiere il collegio dei probiviri? Sarà un ufficio di conciliazione, scelto con un metodo speciale, colla particolare funzione di conciliare le controversie che possono sorgere in un determinato ordine di rapporti giuridici e di interessi: sarà un giudice ordinario per alcune controversie attinenti allo stesso genere di rapporti e di

interessi che non eccedano certi limiti di materia e di valore.

Cosa vi è di anormale, cosa vi è di difficile, cosa vi è di complicato in tutto questo?

Io in verità non arrivo a comprenderlo.

L'onorevole nostro collega Guala ha cercato di amplificare la riforma per poterla combattere: ma essa in realtà è ben poca cosa, e non ha certo l'importanza che egli ha voluto attribuirle.

Ma il senatore Guala combatte la istituzione dei probiviri come la manifestazione di una tendenza alla costituzione di tribunali speciali.

Ma cosa intende il collega Guala per tribunali *speciali*? Credo bene che egli non vorrà confonderli coi tribunali *eccezionali* di riprovata memoria. Ma non si trovano ad ogni passo nel vigente ordinamento, tribunali che hanno particolari competenze determinate per ragione di materia e di valore? E non sarebbe esagerazione colpirli di anatema? Non dovrebbe dirsi allora magistrato speciale anche il conciliatore perchè competente soltanto per un determinato ordine di controversie, e il pretore e il tribunale collegiale, i quali hanno distribuita fra loro per ragione di materia e di valore la giurisdizione contenziosa? Che male è che, a queste tre branche, se ne aggiunga una quarta, la quale abbia una particolare competenza per giudicare di particolari questioni? Hanno forse i conciliatori giurisdizione contenziosa in materia immobiliare? E si dovrebbe dire perciò che i conciliatori sono giudici speciali? L'onor. Guala mi insegna invece che sono giudici ordinari per una determinata serie di controversie nell'ordine civile; e quindi non potrà negare che la giuria dei probiviri debba essere considerata come tribunale ordinario per una determinata serie di controversie nell'ordine industriale.

Io non so se sia vera la tendenza che egli accusa alla moderna legislazione di favorire la creazione di tribunali speciali. Per mia parte però debbo dire che gli esempi che egli ha addotto, me lo perdoni, non sono esatti, quando accenna alla creazione della giurisdizione amministrativa nelle Giunte provinciali, quando accenna alla creazione, della giurisdizione contenziosa nella quarta sezione del Consiglio di Stato. Egli, che è dotto giurista, mi insegna che questi istituti non hanno alcun rapporto coll'ammi-

strazione della giustizia, non sono tribunali, non sono speciali.

Io non ho d'uopo di ricordare al Senato il concetto fondamentale di leggi che formarono particolare argomento dei suoi studi: ma credo che non avrà sentito dire senza meraviglia che con quelle leggi si sia fatto risorgere il contenzioso amministrativo, soppresso nel 1865. No, onorevole Guala, il contenzioso amministrativo lo abbiano lasciato nella sua tomba. Ma richiamando quella grande distinzione che allora fu fatta fra decisioni in materia di diritto spettante all'autorità giudiziaria e controversie in materia di interessi che fino a questi ultimi tempi erano rimaste senza giudice, abbiamo creato questo giudice, e gli abbiamo date attribuzioni limitate, per tutelare l'interesse privato nel conflitto nel quale può trovarsi coll'interesse pubblico; abbiamo creato al vertice della gerarchia amministrativa, un difensore, un vindice della giustizia nell'amministrazione: abbiamo completata, non disfatta, la grande riforma del 1865.

Ebbi già occasione di dire che il senatore Guala limitando le sue censure a quella parte del progetto che ordina la giurisdizione contenziosa dei probiviri non si è occupato affatto della conciliazione.

Or bene, se questa legge ha un'importanza, se questa legge si propone uno scopo che può avere qualche utilità nei rapporti sociali, se questa legge potrà arrecare benefici notevoli nel regolare i rapporti, talora assai difficili fra industriali ed operai, è precisamente nel campo della conciliazione, piuttosto che in quello della giurisdizione contenziosa.

È sotto quest'aspetto che la legge potrà prevenire molte controversie, e specialmente quelle le quali possono trascendere e finire nelle repressioni violente. È sotto questo aspetto che la legge merita specialmente d'essere raccomandata, giacchè, e lo ripeto ancora una volta, riguardo alla giurisdizione contenziosa, la sua importanza è ridotta in termini assai modesti.

Il nostro collega riconoscendo che qualche cosa si debba e si possa fare, ha suggerito di mantenere l'organismo giudiziario vigente, aggregando ai magistrati ordinari (non usiamo la parola *Scabini* che non sarebbe propria) degli assessori i quali dovrebbero cooperare all'amministrazione della giustizia nelle contro-

versie relative ai rapporti dell'industria e del lavoro.

Questa sì, signori senatori, sarebbe una complicazione; questo sarebbe un far risorgere, sotto altra forma, quei tribunali di commercio che abbiamo creduto necessario di sopprimere; questo sì che sconvolgerebbe tutto quanto il nostro ordinamento giudiziario. E con qual metodo? Con quale estensione? Con quale forma?

Il nostro collega non l'ha detto: ma credo che quando si accingesse a studiare la proposta nei suoi particolari, nel suo svolgimento pratico, egli vedrebbe quante difficoltà, quante questioni sorgerebbero ad intralciargli la via.

Vorrebbe egli dare a questi assessori voto deliberativo o consultivo solamente?

Quando avessero voto deliberativo, dovrebbero avere voto prevalente per ragioni di numero, oppure unicamente sussidiario che non potesse mai soverchiare quello del collegio togato?

Tutte queste quistioni furono già esaminate e discusse, quando vivace era la lotta pro e contro i tribunali di commercio: e furono trovate così gravi e difficili, così piene di pericoli da renderne preferibile la soppressione, specialmente nella loro ultima forma di tribunali misti di giudici togati e di assessori commercianti.

Il nostro onor. collega ha anche accennato a molte complicazioni, a molte difficoltà che si verificherebbero nell'attuazione di questa legge. Anche qui mi pare però che, se alcune difficoltà esistono, egli le abbia ingrossate, e ne abbia create alcune che non esistono.

Egli ha detto; chi farà le liste elettorali?

Lo dice l'art. 13; si faranno dalle Giunte comunali dei comuni compresi nella circoscrizione in cui è istituito il collegio dei probiviri.

In tutti quei luoghi nei quali il collegio non è istituito le liste non debbono essere fatte; e quindi non ha fondamento la censura di un ingente ed inutile lavoro imposto ai comuni.

Egli ha accennato alla contraddizione che, secondo lui, deve derivare dalla partecipazione delle donne all'esercizio delle funzioni di conciliazione.

È questa una questione particolare, nella quale si possono avere opinioni diverse, e sulla quale io, in questo momento, non credo opportuno d'intrattenermi, assicurando il Senato che

l'Ufficio centrale si è dato una grandissima cura di studiarla non solo nel suo concetto fondamentale, ma anche nei suoi particolari; e si è convinto che nessuna complicazione, nessuna contraddizione ne potrà avvenire.

Io potrei seguire ancora il nostro collega nelle sue osservazioni speciali; ma parmi che quelle altre che egli ha fatto possano trovare più opportuna sede nella discussione degli articoli che in una discussione generale.

Io mi riservo quindi di ritornare su queste osservazioni nel caso che egli le ripeta, e sopra tutto ove egli le concreti in qualche emendamento.

Basta intanto quello che ho detto per concludere che il nostro collega non ha combattuto il progetto di legge che noi raccomandiamo.

Ha combattuto altre idee, altri concetti che nel progetto non esistono. Faccia pure il Senato di tali idee e di tali concetti giustizia sommaria: il che non toglierà che esso possa dare al progetto favorevole suffragio. (*Benissimo*).

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. Io volevo fare una lunga osservazione all'illustre contraddittore.

Si dice, badate che voi avete voluto dimenticare, che trattasi di contestazioni fino a 100 lire. I nostri tribunali di probiviri non risolveranno altra questione che quella fino a 100 lire.

Siamo d'accordo; ed è questo il difetto capitale nel sistema che propugnate, mentre in quello che io invoco di una legge la quale determini la competenza dei tribunali ordinari assistiti da probiviri che appartengano all'uno e all'altro ceto, voi avete il tribunale costituito per qualunque somma avvenga la contestazione.

Voi dunque vi trovate col vostro sistema a stabilire prima la competenza per valore, che non è una cosa facile.

Io faccio un'ipotesi: Nasce una contestazione per le ore di lavoro. Di chi è la competenza? dei probiviri o del tribunale ordinario? Supera le 100 lire? È indeterminato.

Un'altra ipotesi: l'intraprenditore si trova in lotta per l'accertamento della determinazione dei salari con colui che rappresenta l'universalità dei salariati degli operai.

Noi abbiamo dei sindacati operai che vi sostituiscono. La competenza è determinata dal

salario di ciascun operaio, o dal complesso di tutti questi salari? Vedete quanta casuistica, tutta roba che scompare nel sistema che io propugno; dicendovi non solo fino a 100 lire, perchè le questioni indeterminate come la durata del lavoro, per esempio, sono quelle che danno luogo facilmente a quelle scosse che noi tutti lamentiamo tra capitale e lavoro; e quindi quando voi create la giurisdizione del tribunale assistito in questo modo da assessori speciali per qualunque contestazione, sfuggite la casuistica del valore, non avete più un istrumento che vi può sfuggire dalle mani, ma uno che vi risponde in qualunque contestazione.

Per risolvere le mie obiezioni si disse che le liste elettorali si faranno da tutti quei comuni nei quali esistono le industrie; ebbene, o signori, come si potrà far ciò se il tribunale dei probiviri non è obbligatorio? Come potete fare le liste prima di sapere se i probiviri saranno o no istituiti. Ma v'è di più; perchè una divergenza fra i centri industriali e i non industriali? Perchè una differenza fra i grossi centri industriali e i piccoli, e perchè fra i centri industriali e gli agricoli?

Voi vedete quanta casuistica create, quanta possibilità che l'istrumento che state creando non corrisponda all'uso che volete fare per comporre facilmente le questioni fra operai e padroni.

A me pare sia molto più liberale, il concetto mio, che cioè quando voi costituite il tribunale ordinario giudice di queste contestazioni, qualunque ne sia il valore, con la giustizia resa senza spese e senza ministero di patrocinio, voi avete dato all'operaio che si trova in collisione col suo padrone, forse avendo ragione, il mezzo di farla valere.

Ora, con il sistema che propugnate, che cioè solo fino a 100 lire arrivi la competenza di questo tribunale speciale, costoso, difficile, non maneggevole, e che oltre le 100 lire rimanga la giustizia ordinaria, mi pare che non si risponda al bisogno al quale avete voluto mirare.

Ma il Senato, con la sua saviezza, dirà quali miglioramenti si potranno introdurre nella legge, anche accettando il concetto dell'Ufficio centrale.

Sono lieto che il suo egregio relatore abbia detto che non è alieno dall'accettarne; e co-

mincierò dal primo articolo a proporre i miei emendamenti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La replica vivace ed ingegnosa dell'onor. Guala, mi obbliga a prendere la parola, benchè la difesa della legge sia stata fatta con tanto vigore di argomenti dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale, che io poco o nulla dovrei aggiungere.

L'onor. Guala, sotto il velame delle parole dolci e squisite, nasconde un'opposizione radicale.

Egli ha detto che dissente da noi nei modi, ma se si guarda alla sostanza del suo discorso, troviamo che invece di un dissenso sui modi, vi è fra noi un dissenso notevole sull'opportunità e sulla necessità di questa istituzione.

E qui l'onorevole senatore, volendo combattere una novità che chiama pericolosa, ci consiglia di farne una che sarebbe davvero radicale e sovversiva.

Noi non proponiamo cosa nuova. L'istituto dei probi-viri, è ormai vecchio in Europa.

L'Italia entra ultima in questo cammino.

L'onor. Guala sa che il bisogno di istituire speciali collegi per dirimere e giudicare le controversie fra padroni e operai, fu avvertito la prima volta fin dal 1878 dalla Commissione reale d'inchiesta sugli scioperi che, studiando a fondo le cause di quei dissensi che spesso scoppiano in aperta violenza, suggerì, come mezzo di pacificazione, l'istituto di probi-viri. Simili collegi esistono dappertutto in Europa, si chiamano *Conseils des prud' hommes*, come in Francia e nel Belgio, o collegi di arbitrato e di conciliazione, come in Inghilterra, ove una di queste forme fu introdotta da un italiano, il Mondella, o tribunali industriali, come li chiamano in Austria ed in Germania. Non v'è paese civile ove non sia stato introdotto e non funzioni questo istituto, senza che ne sia venuto quel finimondo che teme l'onorevole Guala, e quelle complicazioni che lo sgomentano.

Noi siamo entrati per la medesima via, spinti dalle medesime ragioni, che hanno suggerito altrove questo istituto. E come vi entrammo? Notate ciò, onorevoli signori,

L'onorevole Berti nel 1883 fu il primo a presentare un disegno di legge; quanto diverso da quello che ora sta dinanzi al Senato! La competenza del collegio dei probiviri non era circoscritta a 100 lire, ma illimitata; le sue sentenze erano inappellabili fino a 150 lire, appellabili per somme maggiori. Dopo l'onor. Berti il Depretis, uomo prudentissimo e lento, e poi gli onorevoli Grimaldi, Giannuzzi-Savelli, Zanardelli, Miceli, alla lor volta si occuparono di questo argomento. E l'anno scorso l'onorevole Maffi, l'ultimo progetto ministeriale essendo caduto colla sessione, si fece iniziatore di un progetto, che certo l'onor. Guala non preferirebbe al nostro.

Venuto al Ministero, credetti mio dovere di non rinunziarvi perchè il Governo in questi argomenti deve dire la sua parola e non lasciarsi prendere la mano da altri. Formulai il progetto di legge quasi come vi sta dinanzi. Qualche modificazione fu introdotta nell'altro ramo del Parlamento e ne subirà anche in questo.

Ma ci si renda giustizia: il progetto come oggi è formulato non poteva essere nè più modesto, nè più temperato. Le accuse che ci vennero mosse nell'altro ramo del Parlamento erano assai diverse da quelle che ci ha fatto oggi l'onor. Guala.

Mi sentii dire che era un aborto, un progetto rachitico, piccino, ed io risposi a chi mi mosse codeste accuse che il vero merito di questo progetto è di non essere una luminosa utopia, di esser modesto, ma di rispondere a pratiche necessità. E non diceva questo soltanto per confutare l'esagerazione di chi faceva simile obbiezione, ma perchè in verità non so comprendere l'allarme per un progetto che ha scopi così chiari e lodevoli.

L'onor. mio amico Guala ha avuto buon giuoco scambiando i termini, anzi i fini del problema. Egli, confutando il disegno di legge, parlò come se con esso noi organizzassimo tribunali eccezionali e si facesse rivivere una nuova specie di contenzioso. Ora in questo spostamento dei fini del problema sta appunto *il velen dell'argomento*.

Onor. Guala, l'istituto che noi facciamo non ha niente che contrasti ai principî del nostro diritto giudiziario.

Dissi all'altro ramo del Parlamento e ripeto

ora che il disegno di legge in esame non viola, non altera, non offende i due principî cardinali del nostro diritto giudiziario, che sono scritti negli articoli 68 e 71 dello Statuto del Regno e che suonano così:

«La giustizia emana dal Re. Nessun cittadino può essere distolto dai suoi giudici naturali».

I collegi che noi andiamo costituendo rispondono puntualmente ai due fini a cui mirano tutte le leggi somiglianti che imperano negli altri paesi, cioè la conciliazione e fino a una determinata somma il giudizio, ma il fine prevalente, l'obbietto vero dell'istituzione, come rilevò l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, è la conciliazione.

E a questo fine si riferisce la larga e sconfinata competenza, ond'è parola nell'art. 6.

Dato l'essenziale carattere d'istituto di conciliazione, l'ufficio giudiziario, non può essere che accessorio e sussidiario. Quindi non si parli di tribunali eccezionali, o di giurisdizioni straordinarie. I collegi dei probiviri non sono vere e proprie magistrature, ma collegi arbitrali permanenti.

E per dar forma più chiara al mio pensiero dirò che codesti collegi non sono altro che un conciliatore collegiale, sicchè il tipo di questa istituzione voi già lo trovate nel primo articolo del Codice di procedura civile e tutto lo svolgimento del progetto mantiene questo parallelismo tra il conciliatore singolo del diritto comune e il conciliatore collegiale dell'istituto di cui vi discorro. Quali sono le funzioni del conciliatore?

Art. 1. - « I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le vertenze ».

In questo ufficio di conciliazione non v'è limite?

Controversie di milioni possono essere portate avanti a un modesto conciliatore che può essere un onesto bottegaio.

Ma è questo il solo ufficio che il Codice accorda ai conciliatori? No. Coll'art. 7 dà ad essi anche una giurisdizione contenziosa fino a L. 30. Noi, invece, al collegio dei probiviri, o meglio alla giuria, perchè distinguiamo ufficio di conciliazione e ufficio di giuria, diamo una competenza contenziosa fino a L. 100. Ed ho tenuto duro a questa cifra resistendo virilmente a chi proponeva di aumentarle a due o a cinque-

cento lire. Perchè nel disegno di legge sui conciliatori, che oggi si discute nell'altra Camera, la loro competenza è portata appunto a 100 lire, e così manteniamo il parallelismo fra il conciliatore collegiale e il comune.

Ora, crederà ella, onor. Guala, che sia un magistrato eccezionale il conciliatore che giudicherà in materia comune fino a 100 lire? No. Dunque non potrà dire che sia una eccezione pericolosa quando noi all'ufficio della giuria attribuiamo una competenza uguale a quella del conciliatore.

Dunque, se l'istituto dei probiviri non è che un conciliatore collegiale, se le funzioni che ad essi attribuiamo corrispondono a quello del conciliatore di diritto comune, non potete dire che facciamo cosa contraria al diritto giudiziario o che creiamo tribunali eccezionali.

Ma perchè foggiate quest'organismo nuovo, voi mi domandate? Ho già risposto: quando una necessità nuova si manifesta e si manifesta per cause a tutti note, che si ripetono in tutti i paesi, il perchè sta appunto in questo fenomeno sociale, generato dall'organizzazione dell'industria.

Nei passati giorni, dei fenomeni dell'industria nuova abbiamo discusso assai largamente; ora, onorevoli signori, il problema dell'industria moderna, è un problema a molte faccie; ne abbiamo risolta una, eccone una seconda.

Prima di oggi non si avvertì la necessità di questi collegi speciali, appunto perchè l'industria era bambina e casalinga; a misura che l'industria si svolge e si organizza; si sente anche da noi quella necessità che costrinse altrove ad organizzare questa identica istituzione.

E qual è il fenomeno industriale che determina codesta necessità? È la forma speciale del contratto di lavoro; la quale non è disciplinata dal Codice civile, ove se ne trova appena il germe, ma non le sue evoluzioni.

Ora i contatti tra capitale e lavoro sono frequenti, le controversie giornaliere, il conflitto permanente.

La necessità di togliere od attenuare queste ragioni di conflitto prima che si inveleniscano, costituisce una necessità sociale.

Dobbiamo mandare tutta questa gente, ogni giorno, per ogni piccola controversia innanzi al magistrato comune? Non si può, sia per la frequenza, sia per la natura delle controversie,

e l'indole del contratto, che non essendo disciplinato dal Codice comune offre più largo margine ai criteri dell'equità ed è materia adatta al giudizio arbitrale. Nei contratti disciplinati, ci vuole il giudice, che applichi inflessibilmente le regole del diritto; ma nei contratti le cui modalità sfuggono alle norme fisse del diritto, bisogna che supplisca la equità.

Il giudice del diritto è il magistrato ordinario, il giudice dell'equità è l'arbitro.

Ora possiamo noi ammettere che ad ogni controversia che sorge fra operai e padroni, si costituisca uno speciale collegio di arbitri?

O non è meglio, giacchè sono costanti questi conflitti, creare degli arbitrati permanenti?

E anche in questo, onor. Guala, gli esempi sono frequentissimi in Italia, per altre materie. Non vediamo noi funzionare, tutto giorno, un collegio arbitrale per le questioni concernenti l'esercizio delle ferrovie?

E non è quello un collegio permanente, costituito nella medesima forma, colla quale noi istituimo quest'ufficio arbitrale permanente per gli operai?

Perchè si è creato quel collegio arbitrale? Per la specialità della materia, per l'indole dei conflitti, per la permanenza di questi conflitti, e per farli risolvere con criteri tecnici.

Dunque, materia speciale, contratti non disciplinati completamente dal diritto scritto; necessità di far comporre le vertenze con equità da una magistratura familiare che se ne intenda; ecco i motivi che ci hanno indotti a proporvi l'istituzione di questi collegi a somiglianza di quanto si pratica già in materie affini.

Affidiamo codeste vertenze, dice l'on. Guala, ai giudici ordinari, sussidiati dall'assistenza di speciali scabini! Allora sì che noi si farebbe pericolosa novità, perocchè ci allontaneremmo dal tipo attuale adottato da tutti i paesi di Europa, avverturandoci in azzardosi esperimenti. Perocchè se ben si guarda la proposta ingegnossissima dell'onorevole Guala, egli sotto forma modesta di semplificazione ci vorrebbe indurre a creare la giuria in materia civile. Non mancherebbe altro!...

Senatore GUALA. Per gli operai!

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia... È materia civile anche questa.

Ma come mai egli, che si mostra così geloso per la conservazione delle norme del diritto comune, vorrebbe metter su questa nuova specie di tribunali, con tanto lusso di giudici e di assessori per sentenziare sopra dispute non eccedenti il valore di 100 lire?

All'obbiezione della spesa che richiederebbe codesto congegno si replica che la procedura sarà gratuita. Sì, ma lo spostamento di tutta questa gente, degli assessori e delle parti che devono andare a cercare questi tribunali lontani non richiederà sciupo di tempo e di quattrini? Noi almeno possiamo dire, che creando questa istituzione, sappiamo quello che facciamo, sappiamo come funzionerà da noi perchè sappiamo come funziona in altri paesi; ma voi per semplificare ci proponete un vero garbuglio.

Ma chi farà le liste? Domandava l'onorevole Guala: rispose in maniera assai limpida l'onorevole relatore. Infatti ogni obbiezione sfuma di fronte all'art. 2, il quale suona così: « Il decreto con cui il collegio viene istituito determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti ».

Quando la circoscrizione è fissata col decreto, quando si dice che le liste si fanno in tutti i comuni in essa compresi, non può sorgere nessuna complicazione. Ma non contate per nulla l'incomodo di far le liste? dice l'onorevole Guala. E sta bene; ma le liste dei suoi scabini non devono farsi lo stesso? Pigliate da che parte vi piace l'argomento, voi vi imbattete nelle stesse difficoltà. La questione è questa: volete o non volete questi collegi arbitrali colla doppia giurisdizione, che noi ad essi attribuiamo? Se li volete dovete accettarli con tutti i benefizi e gli inconvenienti.

L'onorevole Guala si preoccupa della spesa che ricadrà sui comuni. Onorevole Guala, tutti i precedenti progetti ponevano addosso ai comuni le spese di questa istituzione, comprese le diarie che si davano ai probiviri. Ella però deve rendermi questa giustizia che sono io che ho allontanato dai comuni il calice amaro e ho posto le spese a carico della Camera di commercio.

I comuni presteranno il locale, ma solo quando ne abbiano uno disponibile.

Sicchè i comuni non ci rimettono proprio niente. Vi sarà un impiegato che farà da segretario; ma l'impiegato comunale non fa da

segretario nelle conciliazioni ordinarie? Che male c'è che presti lo stesso ufficio presso i collegi dei probiviri?

Adunque il fine della legge, la necessità di far comporre i dissidi frequenti-ne' rapporti del capitale col lavoro, e famigliarmente, da gente tecnica che giudichi e li risolva coi criteri dell'equità tutto questo giustifica il nuovo organismo, che ha il suo tipo nel codice comune. I limiti che noi poniamo alla sua giurisdizione contenziosa non superando la giurisdizione dei conciliatori ordinari deve acquietare gli scrupoli del mio amico Guala e rendergli simpatica questa istituzione.

Però nel discorso ammirevole dell'onorevole Guala vi è una punta che tocca a fondo e con ragione. Egli dice: voi create delle giurisdizioni che estendono la loro benefica influenza alla piccola sfera delle industrie e lasciate fuori l'agricoltura che è la grande industria italiana. Quanto al primo argomento mi consenta di ossevergli che chi non vuole la legge dovrebbe desiderare che l'effetto di essa sia molto limitato, e che si vada a rilento. Devoto alla scuola sperimentale, alla scuola di Galileo: del provare e riprovare, comunque si trattasse di istituzione nota e sperimentata dagli altri paesi, io desidero di vedere l'effetto che questa istituzione produce da noi prima di darle l'estensione che vorrebbe l'onorevole Guala. Ecco perchè abbiamo lasciato al Governo il giudizio di riconoscere l'opportunità e la convenienza di istituire questi collegi. Li istituisce il Governo dove c'è un vero bisogno, e a misura che il bisogno si manifesta. Questa cauta maniera di procedere almeno dovrebbe incontrare il plauso dell'onorevole Guala. Io meditai molto se non convenisse estendere questa benefica istituzione anche all'industria agricola, e dovetti decidermi a lasciarla fuori per parecchie poderosissime ragioni. La prima è questa: tutti gli altri paesi hanno incominciato dall'organizzare i collegi dei probiviri, limitandoli soltanto alle industrie. La Francia che è un paese industriale ed agricolo per eccellenza, ove l'agricoltura e l'industria sono egualmente in fiore; e quanto ivi siano potenti gli agricoltori in Francia, l'avete visto nell'ultima discussione doganale; ebbene, la Francia che ha dal 1806 l'istituzione dei probiviri, non stimò finora opportuno di estenderla all'industria agricola.

E perchè?

Perchè questa istituzione per funzionare ha bisogno di una grande organizzazione.

Ora, questa organizzazione l'hanno gl'industriali, non gli operai della campagna, divisi e sparsi senza alcun vincolo fra di loro.

In secondo luogo l'industria propriamente detta ha determinati centri in Italia e ben circoscritti; ma l'industria agricola è diffusa in tutte le regioni del Regno.

Ora sei, otto, dieci collegi arbitrari per le industrie si possono creare e sperimentare; ma crearne centinaia e migliaia per l'agricoltura non si può.

In terzo luogo, e questo è l'argomento sostanziale, il contratto di lavoro applicato alla grande industria ha, come dissi, il germe nel Codice; ma questo non ne disciplina le infinite modalità. Quindi il giudizio arbitrale e di equità può esercitare il suo provvido impero. Voi vedete come tutti i giorni si disputa e si contende sulle mercedi, sui licenziamenti e sulle ore di lavoro.

Sovra queste e altre simili questioni il Codice non dice niente.

Sono gl'interessi in conflitto che devono dare la sola misura e il punto giusto, ove questi interessi possono combaciare insieme ed accordarsi. Invece il contratto colonico è disciplinato rigidamente, cominciando dal diritto romano e venendo giù fino ai Codici moderni, per cui l'arbitro trova poca materia al suo giudizio, mentre il magistrato è nel suo campo.

Di più, nel contratto di lavoro voi trovate due termini di conflitto, il capitale ed il lavoro; ma nel contratto colonico i termini sono tre: il proprietario, il fittuario e l'operaio.

Quindi è evidente non potersi estendere i collegi di probiviri alle industrie agricole senza modificarne profondamente la composizione e l'organismo.

Questo non importa che non si debba in alcuna maniera provvedere ai campagnoli, che sono la classe più benemerita, e il vero fondamento della pace, e della prosperità sociale.

Ed io infatti ho cercato di provvedere in qualche modo ai loro bisogni; e mi affrettai a presentare all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che estende a cento lire il limite della competenza dei conciliatori per le piccole controversie, che sono le più frequenti, e rappre-

sentano il terzo di tutte le controversie giudicate dai Pretori, dando così anche ai lavoratori della terra il modo di ottenere giustizia a buon mercato senza indugi e senza pastoie. Con quel progetto si crea in ogni piccolo villaggio, anche nei più remoti, un magistrato locale che da buon padre di famiglia, e con criteri d'equità risolve le minute questioni che tutto giorno insorgono tra il contadino e il proprietario, il fittaiolo e il contadino.

Ecco come io credo si possa in giusti limiti provvedere nel tempo stesso alle necessità della campagna e dell'industria.

Questi, su per giù, sono i criteri informativi della legge, i limiti che diamo al nostro progetto, e i motivi che lo giustificano. Onorevoli signori: *fata trahunt!* È inutile fare come quel greco che entrava nel tempio quando tutti ne uscivano.

Ciò può costituire un piacere solitario dello spirito che lotta contro le correnti; ma quando queste correnti traggono forza ed alimento da bisogni effettivi della società, è d'uopo provvedere a tempo; questo suggerisce la prudenza, questo consiglia la giustizia sociale.

Perciò mi sono affrettato a presentare all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge, che migliorato dall'Ufficio centrale aspetta ora il vostro assenso, e tutte quelle utili modificazioni, che saprà apportarvi il senno e la sapienza di questo alto e venerando Consesso. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di *probiviri* per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai, in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'articolo 9 di questa legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Guala.

Senatore GUALA. Lo splendido discorso che ha pronunciato l'illustre signor ministro, non mi ha ancora tolto un dubbio circa all'art. 1.

Dice il progetto che nei luoghi nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, ecc.; ed il signor ministro rispondendo a quelle mie obiezioni relative alla formazione delle liste elettorali, diceva che queste saranno fatte in quei centri nei quali saranno istituiti i collegi dei probiviri; ma non mi ha detto quando, in che termini queste liste dovranno esser compilate, ed io desidero uno schiarimento, perchè il fare queste liste non è cosa facile. Come e quando i comuni sapranno di dover fare queste liste?

Giacché ho la parola, mi permetto anche un'altra osservazione nella parte relativa alla agricoltura.

Comprendo le quattro ragioni che il ministro ha addotte per non accettare un emendamento che estenda anche all'agricoltura il beneficio di questi tribunali di conciliazione.

Ma l'onorevole ministro ha dimenticato quel lato della questione alla quale io avevo accennato. Badi che non è una questione soltanto di patto colonico; ma in molti dei nostri centri agricoli, abbiamo un fenomeno nuovo che consiste nell'agglomerazione di operai agricoli che non appartengono alla regione, e che vengono dal di fuori per certi determinati lavori, come ad esempio, per la mondatura o per il taglio del riso.

In molte delle nostre piazze eminentemente agricole: Novara, Vercelli, Vigevano, si trovano in alcune stagioni dell'anno, migliaia di operai che vi si sono recati, condotti da qualche speculatore, per compiere certi determinati lavori agricoli.

In questa condizione di cose, sono nate e possono ripetersi, migliaia di divergenze tra questi intraprenditori e gli operai o fra questi, ed anche nei rapporti verso il proprietario del fondo.

Anche queste questioni si possono risolvere

fino alla concorrenza di 100 lire, con la legge attuale?

Occorre provvedere, poichè queste questioni, lo ripeto, possono avere in qualche stagione dell'anno, molta importanza.

Sarò quindi riconoscente all'onorevole ministro se vorrà dirmi, riguardo alla prima parte delle mie osservazioni, come intende applicare questa legge.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. Soddisfo subito il desiderio dell'onor. Guala, ma mi consenta che dica prima una parola di risposta all'ultima parte del suo discorso.

Se ella vorrà consultare gli atti parlamentari, vedrà che fu formulato un ordine del giorno nel quale s'invitava il Governo a studiare e presentare un progetto che estenda anche alle campagne il beneficio dei collegi arbitrali.

Io esposi tutte le difficoltà, ma non mi rifiutai di ristudiare il grave tema, perchè l'agricoltura è divenuta anche essa industria, e in certe sue esplicazioni risente le stesse necessità dell'industria manifatturiera.

Dunque, onor. Guala, non è con questo progetto di legge che provvediamo a tutto. È un germe che avrà il suo sviluppo nello avvenire. Cominciamo a sperimentarlo in un campo limitato, e se darà buone prove, come non dubito, lo andremo poi allargando a poco a poco.

Il contenuto dell'art. 1 è spiegato dal tenore dell'art. 2. Nel primo si dice ove debbono sorgere questi collegi arbitrali; nel secondo si dà al Governo la facoltà d'istituirli ove ne ravvisi l'opportunità. Consultati i corpi elettivi, le Camere di commercio, e i Consigli municipali, il Governo, quando ne sia il caso, emana il decreto reale che determina l'istituzione del Collegio dei probiviri, e con esso fissa la sede, la circoscrizione ed il numero dei componenti, di maniera che le difficoltà, cui alludeva l'onorevole Guala, non possono aver luogo.

I Collegi dei probiviri non devono sorgere dappertutto, ma possono essere istituiti in quei centri industriali, ove il Governo crede urgente crearli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 1 del testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Ciascun Collegio è istituito per decreto reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di cinquecento elettori iscritti, può essere nominato un presidente supplente.

Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati, per regia delegazione, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'art. 13.

I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Vorrei esporre brevemente al Senato una semplice osservazione in ordine a questo articolo.

Io accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale riguardo al presidente e al presidente supplente, che, cioè, essi siano nominati per regia delegazione. Ma confesso che nel

rimanente io preferirei lasciare il testo del progetto ministeriale quale è; vale a dire senza aggiungere che il presidente o presidente supplente possano essere scelti tra i funzionari dell'ordine giudiziario. E ciò per alcune ragioni che, secondo il mio costume, esprimerò in brevissime parole.

Anzitutto, secondo me, l'istituto dei probiviri, segna un primo passo verso l'ideale da me sempre stato vagheggiato (come meta lontana certamente) di un futuro ordinamento giudiziario, nel quale i due principî fondamentali dovrebbero essere questi: che le controversie fossero risolte da giudici eletti (o quanto meno consentiti) dalle parti contendenti e che i medesimi si componessero delle persone più specialmente competenti per quel genere di affari che si tratta di decidere. Per ciò appunto mi pare che, nelle materie di cui si tratta, convenga lasciare che il Collegio dei probiviri sia completamente costituito di persone aventi speciale e tecnica competenza nella materia. Ma vi è anche un'altra ragione.

Ben diceva l'onorevole signor ministro, ed anche l'onorevole relatore nella sua nitida relazione, che l'istituto dei probiviri è essenzialmente istituto di conciliazione, il quale è come un parallelo dell'istituto del conciliatore unico, e che la parte giurisdizionale non è che accessoria; essa è, per così dire, la sanzione dell'arbitrato proposto e non accettato da entrambe le parti in via di conciliazione, sempre quando la materia non ecceda il valore di 100 lire, lasciando il resto alla giurisdizione ordinaria.

Posto quindi il concetto, mi pare che la logica consigli di accettarlo in tutta la sua pienezza e lasciare che questo Collegio sia composto esclusivamente di giudici popolari, di giudici specialmente competenti.

A ciò si aggiunge un'altra considerazione che non mi pare senza qualche peso.

Dal momento che, secondo l'emendamento dell'Ufficio centrale, il presidente e il presidente supplente potrebbero essere scelti tra i funzionari dell'ordine giudiziario, la conseguenza pratica quale sarebbe? Che in certi luoghi il presidente ed il supplente sarebbero scelti fra questi funzionari, in altri luoghi sarebbero scelti all'infuori di essi.

Ora non mi pare giusto che, quando si tratta di costituire ed organizzare un Collegio spe-

ziale, avente ad un tempo ufficio di conciliazione e di giurisdizione, la sua costituzione possa essere diversa secondo i diversi luoghi. Per quanto poi riguarda gl'inconvenienti che potrebbero derivare dal non esservi magistrati che presiedano a questo Collegio, mi pare che a ciò provveda sufficientemente il progetto stesso là dove dice: « che non potrà scegliersi il presidente ed il supplente fra quelle persone che sono comprese nelle liste accennate nell'articolo 13 ».

D'altronde i magistrati sono sopracarichi di affari, e non è bene, in linea generale, distoglierli dalle loro occupazioni ordinarie. Tanto più che, se si crede necessario l'elemento giuridico, si possono scegliere a presidenti magistrati a riposo, fra cui sono molti in età sufficientemente valida e di una attività bastevole ad attendere a codesti uffici.

Io sarei quindi d'avviso che si ritornasse in questa parte, al testo del progetto ministeriale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io spero che quando avrò spiegato più chiaramente di quello che non ho potuto fare nella relazione, le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha proposto il suo emendamento, il collega Canonico non insisterà nella sua proposta.

Il capoverso dell'art. 3 del progetto ministeriale non pone alcun limite o condizione nella scelta del presidente, e quindi del presidente supplente del collegio dei probiviri: accennando soltanto alla esclusione di coloro che sono iscritti sulle liste degli elettori di che nell'art. 13.

Al vostro Ufficio centrale questo sistema è sembrato incompleto, per non dire erroneo; perchè lascierebbe al Governo la facoltà di nominare un presidente, il quale, a cagion d'esempio, non sapesse leggere nè scrivere; che non avesse i diritti civili e politici; che fosse stato condannato ad una pena infamante. Ora questo non fu certo il pensiero del Governo, come non può essere quello dell'on. Canonico. E l'Ufficio centrale si è studiato di interpretarlo esattamente, proponendo di aggiungere che la scelta del presidente e del presidente supplente debba essere fatta fra coloro che hanno le condizioni per essere nominati con-

ciliatori, e cioè: avere 25 anni; sapere leggere e scrivere; avere i diritti civili e politici; non trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità, per le quali non si può esercitare qualsiasi funzione giudiziaria.

Ma richiamandosi unicamente, con formula generica, alle condizioni per essere nominato conciliatore, cosa sarebbe avvenuto? Che in via indiretta si sarebbe esclusa la possibilità di nominare presidente del collegio dei probiviri un magistrato; giacchè i conciliatori, facendo parte dell'ordine giudiziario, non possono rivestire contemporaneamente un altro grado nella magistratura.

L'indicazione quindi dei magistrati fu fatta non per indicare direttamente una categoria di funzionari fra i quali i presidenti dei collegi di probiviri, potrebbero essere scelti ma unicamente per togliere una incompatibilità che altrimenti ne sarebbe a loro danno derivata.

La questione che io pongo al nostro collega è quindi questa sola: vuole egli che chiunque possa essere nominato presidente del collegio dei probiviri, oppure vuole che questo presidente abbia almeno i diritti civili e politici, sappia leggere e scrivere, non sia legalmente incapace ad esercitare funzioni giudiziarie?

Se egli darà, come io credo, risposta affermativa a questa domanda, non dovrà esitare a ritirare la sua proposta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato, le quali mi soddisfano in parte, ma non intieramente.

Quando egli mi dice che lo scopo dell'ordinamento proposto dall'Ufficio centrale è di far sì che possono essere nominati coloro che sono capaci di essere nominati conciliatori, purchè non compresi nelle liste di cui all'articolo 13, sono perfettamente d'accordo con lui: ma allora domanderei che si cancellassero le parole che precedono cioè: « fra i funzionari dell'ordine giudiziario »; e che si dicesse: « essi possono essere scelti fra coloro che a norma della legge possono essere nominati conciliatori » e vorrei esclusi i magistrati che sono in funzione, per le ragioni che ho detto poc'anzi; non escludendo coloro che fossero stati magistrati, e che poi fossero collocati a riposo.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

Io non voglio presidenti incapaci, ma escluderei coloro, la cui qualità, secondo me, ripugnerebbe all'indole dell'istituto che si tratta di creare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Ridotta ai suoi veri termini, l'opinione del nostro collega è questa: egli vorrebbe far dichiarare i magistrati incapaci ad essere eletti presidenti dei collegi dei probiviri. Mi io confesso che questa incapacità non arrivo a comprenderla.

Il nostro collega, che certamente ha esaminato i precedenti di questo progetto, avrà veduto che il progetto ministeriale presentato all'altro ramo del Parlamento proponeva il pretore come presidente nato del collegio dei probiviri: avrà certamente rilevato che ne fu tolto unicamente per non precludersi la via a portare in appello davanti al pretore le sentenze della giuria. Ma nessuno ha pensato di escludere gli altri magistrati, nè ha accennato alla necessità di escluderli dalla eleggibilità a presidente del collegio dei *probiviri*.

Io in verità non arrivo a comprendere che tale necessità vi sia.

E noti il nostro collega che fra i funzionari dell'ordine giudiziario è compreso il conciliatore; noti il nostro collega che non è tanto facile trovare uomini capaci, retti e coscienziosi i quali vogliano assumersi uffici gravi di noie e di responsabilità; noti che in molti luoghi sarà opportuno, forse necessario scegliere il conciliatore per farne il presidente del collegio dei probiviri. Io, per quanto mi studi a cercare una ragione di incompatibilità, non la veggo; e non la veggo perchè? perchè trattasi di amministrare giustizia, di esercitare un ufficio di pacificazione; trattasi di dare a questo ufficio la maggiore autorità che sarà possibile, la maggiore influenza: e chi meglio del magistrato potrebbe riuscirvi?

Non è questa certamente una questione nè grave, nè delicata. L'Ufficio centrale non tiene alla sua proposta e se ne rimette a ciò che ne dirà il ministro.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io non voglio più oltre insistere in una questione che relativamente non è delle più importanti, ma mi permetterà

il Senato di dire una sola parola in risposta alle osservazioni fatte ora dal relatore.

Egli ha detto: voi sapete che prima era il pretore che doveva presiedere. Si derogò da questo principio unicamente perchè il pretore doveva poi decidere in appello.

Non nego questa ragione, ma secondo me ve ne è pure un'altra; ed è che l'indole della magistratura ordinaria è di carattere affatto diverso da questa specie di magistratura che vogliamo istituire. Non capisco perchè si richieda nei conciliatori collegiali una condizione di capacità diversa che pel conciliatore unico. Anche stando poi all'argomento addotto dall'onor. Costa, io rispondo col suo stesso argomento per ribatterlo.

Noi abbiamo all'art 20 del progetto queste parole: « Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste elettorali ».

Dunque anche qui abbiamo reclamo innanzi al tribunale ordinario.

Mi si dirà: non è quello lo stesso giudice che ha presieduto il collegio dei probiviri. Ma intanto il progetto con ciò ci fa vedere che vuole stabilire una differenza intrinseca e caratteristica tra l'istituzione, che è essenzialmente di conciliazione e di arbitrato, e la istituzione dei magistrati ordinari, i quali vengono poi a giudicare sul reclamo. Per conseguenza il mio desiderio sarebbe che l'articolo in questa parte fosse ridotto alla semplice dizione: possono essere scelti fra coloro che possono essere nominati conciliatori. Del resto non insisto nella mia proposta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel testo primitivo del progetto si diceva che presidente nato del Collegio dei probiviri fosse il pretore, appunto per iscansare la grossa controversia che si faceva, se dovesse il Governo nominarlo ovvero gli interessati. Coloro che hanno del Governo una matta paura e lo considerano come il quarto nemico dell'uomo, naturalmente non volevano saperne di affidare la nomina al Governo. La presidenza del pretore eliminava ogni sospetto d'ingerenza.

Si era inoltre affidata la presidenza al pretore, perchè si desiderava che ci fosse un addeudentato con l'articolo dello Statuto il quale dice che la giustizia emana dal Re. Ma essendo osservato che i pretori sono sopraccarichi di lavoro, e che deferire l'appello ai tribunali era cosa dispendiosa, si venne nel divisamento di modificare l'articolo nel modo, che ora si legge.

Modificato così l'art. 3 noi non si pensò di mettere altre condizioni alla eleggibilità, perchè la nomina essendo fatta dal ministro non è a temere che il ministro nomini nè condannati o analfabeti, tanto più che nell'articolo successivo si dice nettamente quali sono gli eleggibili a membri del Collegio; e non è supponibile che il Governo nomini a presidente una persona che non potrebbe essere neppure eletta a proboviro. Ma come in queste cose chiarire non è mai male, accetto la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Le parole dell'onor. senatore Canonico gioveranno come una raccomandazione al Governo; e credo ciò gli basti, perchè in pratica il Governo difficilmente potrà nominare un magistrato; ma in qualche luogo potrà sorgere la necessità di farlo. Ma quando questa necessità non vi sia, il Governo ne farà a meno per non creare complicazioni in caso di appello.

Dunque lasciamo pure che restino i magistrati così a causa di onore; ma il Governo certo sceglierà a presidente le persone che non avendo tante incombenze ed essendo del luogo, sono più adatte ad esercitare questo ufficio.

Senatore CANONICO. Ringrazio il signor ministro che accetta le mie parole come una raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte all'art. 3, lo pongo ai voti nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una giuria.

L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei due vice presidenti,

scelti uno fra gl'industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 22.

La giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

(Approvato).

Art. 5.

Nelle controversie più gravi il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degl'industriali e quello degli operai.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione, o della giuria, sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore.

(Approvato).

Della competenza.

Art. 7.

La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernano:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione;
- c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardino convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 9.

La giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire cento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute, e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Su questo articolo 9 desidererei avere qualche spiegazione dal signor ministro o dall'Ufficio centrale, su un dubbio che fu espresso anche nell'ufficio di cui io faceva parte.

Premetto che consento nel concetto, che da questa legge sono da aspettarsi i più larghi effetti per l'istituto di conciliazione, anzichè per la giurisdizione data alla giuria.

L'esercizio della conciliazione non ha limite di somma; e bene sta.

La competenza della giuria non va oltre al valore di 100 lire; il quale si desume dalla somma richiesta nella domanda con gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi.

Quando la vertenza è fra il capo-fabbrica e gli operai circa un'indennità o un aumento di salario, o altra cosa, la determinazione del prezzo si fa in relazione alla somma totale domandata, o si considera la domanda di ciascun individuo isolatamente?

Supponete una fabbrica che abbia 100 operai. Se la vertenza riguarda tutti i cento, e la domanda è fatta in nome collettivo dei singoli non istiamo mai sotto le 100 lire riguardando all'insieme; invece ci staremmo, se determinassimo il valore della domanda in ragione dell'interesse di ciascuno.

Non sono certo dell'intendimento della legge, ma uno schiarimento sarebbe per me e forse per altri opportuno.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Credo di essere in grado di dare al senatore Finali una spiegazione.

La causa suppone un attore e un convenuto. L'attore fa in una sola citazione dieci capi di domanda: secondo il progetto, il valore dei dieci capi di domanda si riunisce per determinare se la causa rimanga nei limiti della competenza della giuria per ragione di valore. Se invece sono dieci attori ciascuno dei quali fa una domanda, secondo la giurisprudenza prevalente, non può esservi un'unica causa, tante cause quanti sono gli attori e le domande.

Ma vi è una terza ipotesi; quella alla quale allude forse l'onor. Finali.

Un attore domanda 100 lire; ma vi possono essere altri che hanno un identico interesse da tutelare, un'identica ragione giuridica da sperimentare; per modo che la somma in contestazione in realtà supera di gran lunga le 100 lire. Ma delle due l'una: o tutti quelli che hanno identica azione scendono in un unico giudizio con una citazione unica, o spiegano davanti allo stesso giudice citazioni separate. Nel primo caso si ritorna all'ipotesi dell'azione inammissibile per complessità; nel secondo si hanno tante cause quanti sono gli atti di citazione,

che possono avere tra loro un rapporto morale, ma non hanno alcun rapporto legale.

Quindi non è possibile ammettere l'ipotesi che egli ha formulato se non uscendo dal campo ordinario, dalle forme ordinarie della contestazione giudiziaria; e nelle forme ordinarie della contestazione giudiziaria non può esservi che un attore ed un convenuto; tutti gli altri che possono avere un interesse eguale od analogo debbono far valere le loro ragioni in altrettante cause.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Intendo che il concetto dell'articolo è questo, che ognuno promova una azione; il che può essere conveniente per alcuni rispetti, ma per altri no.

Non supposi mai che fosse dato promuovere un'azione o una domanda in massa; ma non mi pareva assurdo permettere che pochi o molti operai si unissero nominativamente per fare la identica domanda. Col sistema dichiarato dall'onorevole relatore, 100 operai di una fabbrica dovranno promuovere 100 azioni diverse. Con questo metodo non nego che possa essere data soddisfazione ad un elevato concetto di procedura giudiziaria; ma non è certo semplificare le cose.

Osservo poi che nelle controversie indicate all'art. 8 ve n'è taluna, per esempio quella indicata alla lettera f, che può facilmente interessare molti operai; è quella che riguarda « i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione ».

Si sa bene che in alcune fabbriche, soprattutto meccaniche, vi sono delle lavorazioni date non a un solo operaio, ma a 5, a 10, o più operai, che compiono il lavoro in comune.

In questo caso la dimanda che si può rivolgere al capo-fabbrica, al conduttore dell'esercizio non si può tecnicamente separare per ciascun individuo; è comune a tutti coloro che adempiono quella data opera e quel dato lavoro.

In questi e in altri casi non si va alla giuria dei *probiviri*, poichè, come abbiamo udito, è concetto della legge, che quando si esca dallo stadio di conciliazione e si va a quello della giuria, debbano farsi sempre delle domande individuali. Alla mia domanda al riguardo è stata data precisa e chiara risposta: non insisto; ma per questa via non si semplifica l'andamento

delle cose, come avverrebbe se il valore della domanda potesse dividersi pel numero di ciascuno degli istanti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'onor. Finali pone mente all'art. 9 come è formulato e alle norme dei procedimenti comuni, vedrà che abbiamo fatto un largo passo. Il concetto è chiaro. Se la questione concerne non i patti fatti, ma quelli da costituire, se si riferisce non a un diritto ma a una pretesa, e non si può configurare in una somma di danaro che sia inferiore alle 100 lire, la giuria non può mettervi bocca, perchè per tutte le domande di somme indeterminate la competenza del giudice inferiore cessa.

Che rimane quindi? Rimane il caso in cui il diritto singolo si può concretare in una dimanda speciale di una somma di danaro. In questo caso noi applichiamo largamente le norme del diritto comune, ampliandole e semplificandole, ma senza stabilire eccezioni o privilegi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte pongo ai voti l'articolo 9 che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10.

Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla giuria, o, se per valore ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

(Approvato).

Art. 11.

Le decisioni della giuria non sono soggette ad appello che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta al pretore locale.

L'appello dovrà essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della giuria, sotto pena di nullità.

Il ricorso in Cassazione contro la sentenza del pretore deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione fattane a norma di legge, ed è esente dal deposito.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. L'Ufficio centrale ha pure qui fatto una modificazione al testo ministeriale, mentre questo diceva:

« Le decisioni della giuria non sono soggette ad appello e a ricorso che per motivi d'incompetenza, ecc. », l'Ufficio centrale ha diviso questi due casi ed ha detto: « che l'appello non si può fare che per motivo d'incompetenza o per eccesso di potere, ecc. ». Quanto al ricorso in Cassazione non c'è limite; e la relazione poi spiega meglio questa dizione, aggiungendo che non si può precludere la via all'applicazione del diritto comune; il che sembra voler dire che si potrebbe ricorrere anche per violazione del diritto.

Se questo fosse il concetto dell'Ufficio centrale, io mi dichiaro contrario per queste brevissime ragioni. Prima di tutto i probiviri, quando giudicano, essendo una magistratura affatto *sui generis*, popolare, mi pare che sia giusto, conveniente ed analogo a tale istituzione, che le sue decisioni siano inappellabili, sia riguardo al fatto che al diritto; tranne ben inteso il caso, molto giustamente previsto nella legge, che si tratti di incompetenza o di eccesso di potere; perchè in tal caso non avrebbero più veste per giudicare. Ma trovo contrario al principio del diritto comune, che si possa ammettere il ricorso in Cassazione in modo illimitato.

Il senatore Costa, che è così dotto magistrato, m'insegna che ogni controversia deve passare per tutti i gradi di giurisdizione; ora, una controversia di diritto che non può essere portata innanzi ai giudici di appello potrà essere risolta dalla Cassazione, mentre è principio formale, sancito dalla legge, che la Corte di cassazione non può decidere una controversia senza che non sia stata prima portata ai giudici d'appello?

Rimane una terza osservazione, anche di ordine generale; vale a dire che la giurisdizione di questa giuria, per la sua indole particolare, e appunto perchè si riferisce a cose di minore importanza, deve esaurirsi nel più breve termine possibile e non deve lasciare luogo a soverchie lungaggini. Mi pare quindi che sia contrario anche al principio della conciliazione, che è il carattere dominante dell'i-

stituto, ammettere ricorso in Cassazione contro i suoi pronunziati.

Quindi ritengo che, tranne i casi di incompetenza o di eccesso di potere, non si possa portare ricorso in Cassazione.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Io credo che non sia stato intendimento dell'Ufficio centrale, nel modificare la dizione di questo articolo, di consentire che si possa ricorrere alla Cassazione, anche per questioni di merito. L'ufficio centrale, secondo me, non propone cosa diversa da quella che desidera l'onor. Canonico: vuole cioè che non sia dato il ricorso per motivi pei quali non è consentito l'appello; e ritengo che non possa essere inteso in altro senso l'articolo che esso propone. Se per sola ragione di competenza o di eccesso di potere è dato l'appello, il ricorso non potrebbe andare al di là e toccare il merito della contestazione.

Perchè, dunque, fu modificata la formola del progetto ministeriale? Non so se sarò fedele interprete degli intendimenti dell'Ufficio; ma, secondo me, la modificazione era necessaria, perchè, dicendo: « le decisioni della giuria non sono soggette ad appello ed a ricorso che per motivi, ecc. », si faceva supporre che si potesse ricorrere contro la decisione della giuria, mentre, non questa, ma la sentenza del pretore può essere impugnata con ricorso alla Corte di cassazione. Ecco perchè l'Ufficio divise l'articolo in due parti, una concernente l'appello, di cui circoscrisse il tema; l'altra relativa al ricorso, il cui tema, per le ordinarie regole di procedimento, non può andare oltre i confini del giudizio di appello, salve le nullità di forma, in cui può incorrere la sentenza del Pretore.

Eliminata così l'obbiezione dell'onorevole senatore Canonico, dichiaro che avevo chiesta la parola per proporre un emendamento già concordato con l'Ufficio centrale, ed è che si dica come per le cause elettorali, non per queste cause, necessario il ministero dell'avvocato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il senatore Pascale ha interpretato perfettamente il pensiero del-

l'Ufficio centrale per quanto si riferisce all'emendamento introdotto nell'art. 11. Io non ripeto quello che egli ha egregiamente detto, e mi limiterò a dare una ulteriore spiegazione all'onor. Canonico.

Si comprende perfettamente che in Cassazione non si può portare che la sentenza del pretore.

La sentenza del pretore può essere denunciata in Cassazione per due ordini di motivi: per quei tali motivi che hanno formato oggetto del giudizio d'appello, cioè per incompetenza ed eccesso di potere; oppure per violazioni di legge incorse nel giudizio e nella sentenza del pretore.

Si supponga infatti che il pretore non abbia firmata la sentenza; che non vi abbia posta la data; si supponga che la sentenza legalmente non esista, o contenga una violazione di formalità sostanziale, o un errore di diritto o una violazione del giudicato. Secondo il diritto comune, il diritto di ricorrere in Cassazione sarebbe evidente.

L'Ufficio centrale ha quindi dovuto arrestarsi a questa indagine: se fosse possibile restringere il diritto di ricorrere in Cassazione per vizio intrinseco alla stessa sentenza del pretore.

Ed avendo esaminato attentamente l'art. 517 del Codice di procedura civile, si è trovato nella necessità di concludere che per tutti quei motivi che sono ivi indicati, fosse impossibile di negare il diritto di ricorso quando si riferiscano non al giudicato della giuria, ma alla sentenza del pretore.

Aggiungo poi, a nome dell'Ufficio centrale, che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Pascale.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. Costa degli schiarimenti che mi ha dato e che hanno dissipato i dubbi in me sorti quando leggeva nella sua relazione un'asserzione così recisa come questa: « Anche in questa ipotesi non può essere limitato alla incompetenza ed all'eccesso di potere ».

Ora che mi ha chiarito queste parole nel senso che questo si riferisce unicamente alle violazioni di legge che possono trovarsi nella sentenza del pretore, sono perfettamente d'accordo con lui e non aggiungo altro.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. Nell'emendamento del senatore Pascale si dice: anche senza intervento dell'avvocato. Ora, secondo me, quell' « anche » è pericoloso, perchè lasciate sempre aperto l'adito al ricco di servirsi dell'opera dell'avvocato, mentre il povero operaio resterebbe senza difesa. Quindi io toglierei quell' « anche » e direi semplicemente: « senza intervento dell'avvocato ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano questa modificazione?

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale la accetta.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

All'art. 11 che ho già letto, il senatore Pascale ed il senatore Guala propongono che nel terzo alinea dopo le parole: « fattane a norma di legge » si aggiunga « e senza intervento dell'avvocato ». L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano questa aggiunta.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 12.

Art. 12.

Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Alla 2 pom. — Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Probiviri;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 6).